

1901-1917; Schiaparelli. *I diplomi dei re d'Italia. Ricerche stor. diplom.*, Roma, 1901 e seg.; Hofmeister, *Markgrafen u. Markgrafschaften in ital. Koenigreich*, nella *Mittheil. d. Inst. f. oesterr. Geschichtsforschung*, VII, 1907; Pivano, *Stato e Chiesa da Berengario ad Arduino*, Torino, 1908; id., *Contro l'asserita divisione del regno italico in cinque grandi ducati*, nella *Riv. ital. di scienze giur.*, L, 1912; Gabotto, *Contro la negata divisione del regno italico in cinque ducati*, nel *Bull. stor. bibl. subalpino*, XVII, 1913; Gay, *L'Italie meridionale et l'empire byzantin*, Paris, 1904 (trad. ital. Firenze, 1911); Amari, *Storia dei Musulmani di Sicilia*, Firenze, 1884 e seg.; Finocchiaro, *Giziah e Kharag: note sulla cond. dei vinti in Sicilia*, in *Arch. giur.*, LXXXI, 1908; Besta, *Sardegna medioevale*, Palermo, 1908-909; Solmi, *Studi storici sulle istituz. della Sardegna nel medio evo*, Cagliari, 1917; Solmi, *La distruzione del Palazzo regio in Pavia nell'anno 1024*, in *Rend. Ist. Lomb.*, 1924; Cessi, *Venezia ducale*, Padova, 1927-28; Maranini *La costituz. di Venezia dalle origini alla serrata del Maggior Consiglio*, Venezia, 1927; Leicht, *Dal regno longobardo al Regnum Italiae*, in *Riv. di st. del Div. ital.* III, 1930.

§ 40. — Origini del feudo.

Beneficio, vassallaggio, immunità.

Il feudo rappresenta la concessione di un immobile o di altri diritti considerati come immobili, a titolo di godimento vitalizio o ereditario, in corrispondenza di una promessa di fedeltà da parte del concessionario; e raggiunge la sua più completa figura, allorchè a questa concessione si accompagna il diritto di una parziale o totale esenzione dai carichi pubblici e di un esercizio più o meno ampio delle prerogative sovrane. Esso risulta, così, in conformità dei termini fissati in questa definizione, da un rapporto reale, rappresentato dalla concessione o dal godimento di una terra o di altri diritti fondiari (*beneficio*), a cui si unisce un rapporto personale, costituito dalla prestazione di un giuramento di fedeltà, che lega il dipendente al signore, soprattutto per il servizio militare (*vassallaggio*); mentre a tutto ciò si aggiunge il diritto, da parte del concessionario, di compiere sul proprio beneficio, direttamente o per delegazione, in tutto o in parte, gli atti rela-